CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia
Settore Tecnico e Sicurezza

DISCIPLINARE DI GARA
RETTIFICATO

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
(ai sensi dell'Art. 71 del D.Lgs n. 36/2023)

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), la redazione del Progetto Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP), ai sensi del D.Lgs n 36/2023 per il "*rifacimento e l'adeguamento normativo, tecnologico e funzionale dell'immobile di Via Arsenale n. 14*" sede del Consiglio Regionale del Piemonte – Torino

SERVIZI PROFESSIONALI – Sottocategoria: Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale
Categoria: Edile E.20 - Impianti I.A01 – I.A02– I.A03 – S03 – Bonifica MCA e FAV

C.P.V. Prevalente: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini

CUP: J12H24000460002

INDICE

PREMESSA 4
LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 5
DOTAZIONI TECNICHE 7
IDENTIFICAZIONE 7
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 8
1. OGGETTO DELL'APPALTO 9
2. IMPORTO DELL'APPALTO 11
3. ELABORATI DI GARA 13
4. DURATA DEL CONTRATTO 14
5. SOPRALLUOGO 14
6. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI 15
7. REVISIONE PREZZI 15
8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 16
9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA/ASSOCIATA E CONSORTILE – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17
10. REQUISITI GENERALI 20
11. SELF CLEANING 21
12. REQUISITI SPECIALI 21
13. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 22
14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 28
15. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 28
16. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI E SOCIETA' 30
17. AVVALIMENTO 33
18. SUBAPPALTO 35
19. GARANZIA PROVVISORIA 35
20. POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA 38
21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 38
22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (FVOE) 38
23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 39
24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 53
23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 54
23.2 OFFERTA ECONOMICA 62
25. SOCCORSO ISTRUTTORIO 64
26. COMMISSIONE GIUDICATRICE 66
27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 66

26.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 68
26.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 69
28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 70
29. AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 70
30. GARANZIA DEFINITIVA 73
31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 73
32. RECESSO – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 74
33. NORME FINALI 75

PREMESSA

L'Amministrazione ha la necessità di procedere all'affidamento del Servizio di aggiornamento del PFTE ai sensi dell'Art. 41 e dell'Allegato I.7, alla progettazione esecutiva ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 e art. 78 (modifica dell'allegato I.7) del D.Lgs n. 209/2024 ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativo al rifacimento e l'adeguamento normativo, tecnologico e funzionale di tutto l'immobile di Via Arsenale 14 sede del Consiglio Regionale del Piemonte a Torino.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 36/2023 (cd. "inversione procedimentale") la Stazione Appaltante si riserva di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà verrà esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'Art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è l'Arch. Francesco Leccese, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza del CRP.

Considerato che il D.Lgs n. 36/2023 all'Art. 41, prevede due livelli di progettazione, modificando di fatto l'impostazione di cui al D.Lgs n. 50/2016, che all'Art. 23 prevedeva l'articolazione della progettazione secondo tre livelli, incluso il progetto definitivo si rende pertanto necessario, anche al fine allineare la progettazione già disponibile, al nuovo codice, e quindi l'affidamento prevede anche l'affidamento del servizio di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica con un livello di approfondimento pari a quello di un PFTE da redigere ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.7 "*che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione*".

Gli obiettivi primari da conseguire riguardano la riqualificazione dell'edificio di Via Arsenale n. 14 e della manica di collegamento tra la sede di Via Arsenale e Palazzo Lascaris, ponendo in essere interventi sfidanti volti all'efficientamento energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale in tutte le fasi del processo (dall'esecuzione alla gestione), preservando e valorizzando il valore storico e testimoniale dell'edificio.

Ai sensi del art. 11 del DL. 209/2024 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale.

Ai sensi dell' art. 14 del DL. 209/2024 del 31 dicembre 2024 (*Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36),* "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici", di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Ai sensi dell' art. 14, comma 15 bis, del DL. 209/2024 del 31 dicembre 2024 (*Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), potrà essere soggetto a ribasso soltanto il per il 35%, dell'importo da porre a base pari ad € 664.856,17, ovvero per la quota di euro 664.856,17*35%=232.699,66 €.*

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà unicamente attraverso la Piattaforma telematica denominata "SINTEL" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "SINTEL"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, ecc. oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ancorché se non materialmente allegato. In tale documento, consultabile su SINTEL – sezione guide e manuali, sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e

la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL".
-

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è registrato e sincronizzato.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico

di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

È onere e cura di ciascun Operatore economico prendere visione delle comunicazioni, dei messaggi e degli allegati di gara.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel documento "*Modalità di utilizzo della Piattaforma SINTEL*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, disponibile per la consultazione al seguente link:
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/eprocurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali

nella sezione: Operatore Economico/Sintel/guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel/modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (PDF).

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo:
supportoacquistipa@ariaspa.it.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet:
http://www.ariaspa.it

Il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) alla base della presente procedura è richiedibile alla stazione appaltante tramite pec al seguente indirizzo:

amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'Art. 29 del D. Lgs n. 82/2005, disponibile sul sito:
http://www.agid.gov.it

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione "*Comunicazioni della procedura*" presente sulla piattaforma SINTEL, entro il perentorio termine indicato nel Disciplinare di Gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sulla piattaforma SINTEL, nella sezione "*Documentazione di Gara*".
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su SINTEL "*Comunicazioni della procedura*". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, ARIA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail certificate (PEC).

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.
Eventuali rettifiche ai documenti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra ARIA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese

mediante l'utilizzo della funzione "*Comunicazioni della procedura"* presente sulla piattaforma SINTEL e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Nel caso di indisponibilità della piattaforma SINTEL, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, ARIA invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto, come meglio descritto negli elaborati di gara, dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli Artt. 41-44 e all'Allegato I.7, all'Art. 41 comma 15 e all'Allegato I.13 del D.Lgs n. 36/2023, del art. 78 (Modifiche all'Allegato I. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e art. 83 (Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) del D.Lgs. 209./2024, nonchè sulla base della documentazione tecnica relativa al PFTE approvato, dovrà essere adeguato alla normativa vigente e modificato secondo le indicazioni dell'amministrazione e nell'ottica di semplificare gli interventi della componente impiantistica finalizzata alla riduzione dei costi e sostenibilità degli aspetti manutentivi.

Oggetto della presente procedura è il servizio di incarico professionale per l'affidamento dell'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), della Progettazione Esecutiva, e del coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione per l'intervento di "rifacimento e adeguamento normativo, tecnologico e funzionale dell'immobile di Via Arsenale n. 14" sede del Consiglio Regionale del Piemonte – Torino – categoria: Edilizia E.20 - Impianti I.A01 – IA02 - I.A03 – S03, Bonifica MCA e FAV.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unitarietà della progettazione dell'intervento.

Servizi oggetto dell'appalto

EDILIZIA – E 20	Edifici e manufatti esistenti	Servizio di progettazione architettonica, bonifica MCA e FAV, antincendio e sicurezza
IMPIANTI – IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	Servizio di progettazione antincendio, impianti termici e sicurezza
IMPIANTI – IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	Servizio di progettazione antincendio, impianti termici e sicurezza
IMPIANTI – IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	Servizio di progettazione antincendio, impianti elettrici e sicurezza
STRUTTURE – S03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	Servizio di progettazione strutturale, miglioramento sismico e sicurezza

La progettazione sarà articolata in due fasi:

- **la prima fase** consisterà in un aggiornamento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) attualmente realizzato ed approvato secondo il vecchio Codice (D.Lgs n. 50/2016) e che sarà aggiornato con gli elaborati di cui all'Allegato I.13 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.; Il PFTE aggiornato costituirà il presupposto per la richiesta di pareri ed atti di assenso, ecc.;
- **la seconda fase** è costituita dalla redazione del Progetto Esecutivo, così come descritto dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il Progetto Esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il Progetto Esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Deve contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, agli Artt. 41-44 ed Allegato I.7, all'Art. 41 comma 15 ed Allegato I.13 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di Gara. L'incarico dovrà essere svolto in conformità al PFTE approvato e all'aggiornamento dello stesso allegato al presente Disciplinare.

2. ***IMPORTO DELL'APPALTO***

L'importo a base di gara è pari ad € 572.842,88 al netto di oneri previdenziali ed assistenziali e oltre IVA, ed è cosi di seguito suddiviso:

- Aggiornamento del PFTE: € 258.474,14
- Progetto Esecutivo: € 345.940,56
- **Totale importo: € 604.414,70**
- Incremento per metodologia BIM (10% del compenso): € 60.441,47

- **Totale importo a base di gara: € 664.856,17**

I costi della sicurezza e della manodopera, in considerazione del fatto che il servizio è prettamente di natura intellettuale non vengono considerati nell'appalto.

Ai sensi dell' art. 14, comma 15 bis, del DL. 209/2024 del 31 dicembre 2024 (*Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), potrà essere soggetto a ribasso soltanto il per il 35%, dell'importo da porre a base di gara pari ad € 664.856,17, ovvero per la quota di € 664.856,17*35%= € 232.699,66.*

L'importo è calcolato ai sensi dell'Art. 41 e delle di cui all'art. 14 (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), come stabilito nell'Allegato I.13 del Codice dei Contratti e dal Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 "*Approvazione* delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'Art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016), art. 83 (Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) del D.Lgs. 209/2024 e come meglio descritto nelle tabelle di dettaglio del calcolo del corrispettivo allegate alla Relazione Illustrativa di cui al PFTE a base di gara, sulla base di un importo dei lavori presunto pari ad €.10.890.000,00.

La prestazione principale è quella relativa all' aggiornamento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) agli atti della amministrazione e la redazione del Progetto Esecutivo.

Di seguito le classi, le categorie di appartenenza ed il grado di complessità dei servizi da affidare:

Categoria DM 17/06/2016		*Importo delle opere*	*Compenso professionale*
EDILIZIA – E 20	Edifici e manufatti esistenti	3.370.000,00 €	175.295,80 €
IMPIANTI – IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	900.000,00 €	47.673,77 €
IMPIANTI – IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	2.000.000,00 €	101.012,99 €
IMPIANTI – IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	2.420.000,00 €	159.290,45 €
STRUTTURE – S03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	2.200.000,00 €	121.141,71 €
Totale		10.890.000,00 €	604.414,70 €
Incremento per metodologia BIM		10% del compenso	60.441,47 €
Totale corrispettivo			**664.856,17 €**

NOTA: La categoria d'opera – edilizia, comprende anche le opere di bonifica MCA e FAV.

Si precisa che, in riferimento al PFTE, trattandosi dell'aggiornamento dello stesso ai sensi del D.Lgs. 36/2024 e s.m.i. alcune voci riferite al calcolo del corrispettivo del PFTE sono state considerate al 50%.

L'appalto è finanziato con fondi allocati sul Bilancio della Stazione Appaltante.

Per l'aggiornamento del PFTE ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., si ribadisce che l'oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, meglio dettagliata nel Capitolato Tecnico Prestazionale/Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), è comprensiva della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile.

Nell'allegato al Capitolato Tecnico-Prestazionale, denominato "*Determinazione del corrispettivo dei servizi da affidare*", sono riportati i calcoli per la determinazione dell'onorario sulla base delle categorie (ID) e del relativo grado di complessità, con l'aggiunta delle spese generali. Trattandosi di prestazioni di natura esclusivamente intellettuale, oltre che per l'assenza di rischi derivanti da interferenze, gli oneri della sicurezza relativi al servizio da affidare sono pari ad €. 0,00 (zero/00).

Il servizio da appaltare è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità.

La stima presunta dei relativi interventi è pari ad €. 664.856,17, a cui corrisponde importo presunto lavori di €. 10.890.000,00, predisposto dalla Stazione Appaltante. Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell'opera, incluso l'importo per i lavori, le forniture, la sicurezza e per le somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Si specifica che gli importi sopra riportati sono stati calcolati ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" così come modificato dall'Allegato I.13 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'Art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltane si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, d'imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo totale del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 108. "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" comma 10 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

3. ***ELABORATI DI GARA***

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione del Corrispettivo;
- Disciplinare di Gara;
- Bando di Gara;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Capitolato Informativo;
- Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), da richiedere all'amministrazione.

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs n. 36/2023, dal D.Lgs n. 209/2024.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo:
http://www.ariaspa.it

Il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) alla base della presente procedura è richiedibile alla stazione appaltante tramite pec al seguente indirizzo:
amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it

4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Appalto è di 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal "Verbale di avvio del servizio", così suddivisi:

- Aggiornamento del PFTE, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e D.Lgs 209/2024: 120 (centoventi) gg naturali e consecutivi;
- Progettazione Esecutiva: 120 (centoventi) gg naturali e consecutivi.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- l'avvio sarà comunicato formalmente e per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale provvederà altresì ad indicare il relativo termine di esecuzione;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine assegnato dal DEC, nella comunicazione di avvio, sarà applicabile una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. L'importo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali è disciplinata nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- i termini massimi contrattuali sono al netto degli eventuali tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti che potranno richiedere integrazioni, chiarimenti e quanto altro di loro esclusiva competenza.

In relazione alla tempistica ed alla fase progettuale evidenziate e tenendo presente che l'affidamento e la redazione dell'aggiornamento del PFTE e la redazione del Progetto Esecutivo segue le indicazioni riportate nell'Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. da porre a base dell'affidamento, si precisa quanto segue:

- considerata la complessità dell'intervento sono previsti incontri con i progettisti incaricati alla redazione dell'aggiornamento dell'PFTE e del Progetto Esecutivo e il RUP per esaminare tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell'opera da realizzare secondo le modalità di analisi della documentazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più parti del servizio, qualora e per qualunque causa ciò si renda necessario ai propri scopi e ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla sarà dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze economiche effettivamente maturate per il servizio prestato fino a quel momento. È esclusa pertanto qualsiasi forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'Amministrazione.

5. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'immobile oggetto della gara è facoltativo, tuttavia se ne consiglia il ricorso per una maggiore consapevolezza dei luoghi e la valutazione dell'interferenze per i vari livelli di progettazione.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Gli operatori economici interessati ad effettuare il sopralluogo, prima di formulare l'offerta, potranno, a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati muniti di

apposita delega ed in presenza della persona indicata dall'Amministrazione, far richiesta tramite PEC.

In caso di raggruppamento

E' consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito. Nel caso di delega ad un soggetto diverso da un dipendente dell'operatore economico, lo stesso non può essere delegato per più soggetti che partecipano alla procedura.

Per effettuare il sopralluogo, dovrà essere inoltrata richiesta per l'appuntamento al Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale del Piemonte **via PEC** all'indirizzo:
amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it,

allegando un documento in formato PDF firmato digitalmente. La prenotazione del sopralluogo può avvenire fino a 48 ore prima della data di scadenza dell'offerta (esclusi sabato, domenica e festivi). Ciascun concorrente dovrà, inoltre, sottoscrivere il documento predisposto dall'Amministrazione, a conferma dell'effettuazione del sopralluogo.

6. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 per il presente appalto non è prevista l'anticipazione del prezzo trattandosi di prestazioni di natura intellettuale.

7. REVISIONE PREZZI

Per la revisione dei prezzi si applica ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs n. 36/2023 e del D.Lgs 209/20214 e dell'alleg. II.2 Bis.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 s.m.i., l'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV: **71200000-0**. L'indice revisionale applicabile è individuato dalla tabella D1 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023, introdotto ex novo dal D.lgs. 209/2024, nell'indice PPS – prezzi alla produzione dei servizi settore "attività degli studi di architettura e dell'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".
La stazione appaltante procederà al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = \frac{It - I0}{I0} \times 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Le clausole di revisione dei prezzi non devono apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'allegato II.12 2 bis del DL 209/2024 per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

A seguito del monitoraggio sull'andamento degli indici, sopra indicati, la Stazione appaltante avvierà il procedimento di revisione prezzi, e nel caso in cui l'aumento sia superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, verrà autorizzata l'emissione della relativa fattura.

Nel caso in cui a seguito del monitoraggio sull'andamento degli indici, si verifichi una diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo verrà detratto dall'importo della prima fattura utile.

8. ***MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE***

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'Art. 108, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., a favore dell'impresa che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di seguito indicate ed in base alla ripartizione dei punteggi riportata nella tabella sottostante.

Criteri di valutazione	**Punteggio**
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	**100**

Il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta sarà così determinato:
Ptot = PT + PE
dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;
PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA/ASSOCIATA E CONSORTILE – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La presente gara è svolta sulla piattaforma SINTEL, tramite richiesta di offerta, mediante procedura aperta.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'Art. 66, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023 e dall' art. 91, comma 1 bis, del D.lgs 209/2024 (Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) -gli stessi devono essere posseduti dai consorziati, i partecipanti ai GEIE e ai raggruppamenti - e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del D.Lgs n. 36/2023 e dal DL. 209/2024 art. 27 "(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)".

Ai sensi del'articolo 27 del D.Lgs. 209/2024 i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre;
- I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV pertinenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, cosi modificato dall' art. 27 del D.Lgs 209/2024 (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'Art. 66 del D.Lgs n. 36/2023 che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacita di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'Art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'Art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'Art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell'Art. 16 comma 4 del Codice.

10. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-95 e seguenti del Codice (D.Lgs n. 36/2023) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'Art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'Art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'Art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'Art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità ed affidabilità, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 36/2023. Pertanto l'Operatore Economico dovrà dichiarare nel DUGUE, parte III, sezione C, tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'Art. 94, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione.
Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione, le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'Art. 94 comma 7 del Codice.

In relazione al possesso del requisito di cui all'Art. 95, c. 1, lett. e) del Codice, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

11. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli Artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico NON è escluso.
Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi, gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

12. REQUISITI SPECIALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti di cui all'art. 66 del Codice, devono possedere a pena di esclusione:
- i requisiti minimi di cui all'art. 66, comma 2 del Codice e dell'Allegato II.12, Parte V;

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

I sensi del D.Lgs. 209/2024 art. 40, comma 1-bis, nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i **requisiti economico- finanziari** sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; **per i requisiti di capacità tecnica e professionale**, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non possano essere acquisiti d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

13. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente dovrà possedere a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) **requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023 (da art. 34 a 39) e sm.i.**
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza e secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
c) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
d) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

e) *per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro* **- iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membr**i di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs n. 36/2023ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Requisiti delle società di professionisti – art. 35 allegato II. 12
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria – art. 36 allegato II. 12

1) Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2) Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3) La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5) Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) soci;
b) gli amministratori;

c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

6) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 66 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

7) Si applica il comma 2 dell'articolo 35.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura – articolo 37 del Allegato II. 12.

1) Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; oltre alla osservanza dei comma dal 1 al 5 dell'art. 37 sopra indicato.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE – articolo 38 del Allegato II. 12

1) Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei – art. 39 del allegato II. 12

1) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti

2) oltre alla osservanza dei comma dal 2 al 3 dell'art. 39 sopra indicato.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, è richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro (di seguito, "Struttura Operativa Minima") composto dalle figure professionali, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e degli specifici titoli di studio/professionali indicati tabella che segue.

	Ruolo	**Requisiti**	**Num. Min**
1	Progettista architettonico	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
2	Progettista delle strutture	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
3	Progettista di impianti	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione da almeno 4 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale, per la presentazione del progetto degli impianti elettrici, termici ed idrico sanitari ai sensi dell'Art. 5 comma 2 D.M. n. 37/2008	1
4	Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP)	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs n. 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs n. 81/08)	1
5	Tecnico antincendio	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale, con i requisiti di cui all'Art. 16 del D.Lgs n. 139/2006 e D.M. 05/08/2011 ed iscrizione presso l'Albo del Ministero dell'Interno dei professionisti abilitati	1
6	Tecnico acustico	Tecnico con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale competente in materia acustica ambientale ai sensi della Legge n. 447/1995 iscritto nell'elenco istituito di cui all'Art. 21 del D.Lgs n. 42/2017	1
7	Progettista esperto sugli Aspetti ambientali ed	Progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024	1

	energetici degli edifici		
8	Coordinatore del gruppo di progettazione	Coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche, coincidente con il progettista architettonico o degli impianti	1

Si precisa che i ruoli (figure) professionali "minimi" indicati nella tabella sottostante, si riferiscono a persone fisiche distinte. Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente sia almeno di 4 (quattro) unità.
I seguenti ruoli che, devono essere tutti garantiti, possono essere sovrapponibili, fermo restando il rispetto del numero minimo di cui sopra:

- progettista architettonico;
- progettista delle strutture;
- progettista degli impianti;
- coordinatore della sicurezza;
- esperto acustico;
- esperto energetico.

E', inoltre, fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata del ruolo di "*coordinatore del gruppo di progettazione*", che **deve** coincidere con il ruolo di progettista architettonico **oppure** di progettista degli impianti.

Per i raggruppamenti temporanei, cosi come previsto dal allegato II. 12, art. 39 del D.Lgs. 36/2024 e s.m.i , è condizione essenziale di partecipazione la presenza quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'Art. 4 del D.M. n. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione (Art. 4 del D.M. n.263/2016).

Con riguardo alle prestazioni da svolgersi con metodologia BIM, le professionalità minime richieste e i relativi requisiti professionali sono specificati nel Capitolato Informativo, allegato ai documenti di gara, devono essere dichiarate in sede di gara, come da tabella allegata alla presente Determinazione (Allegato BIM). Inoltre, si precisa che, in riferimento al requisito di possesso di certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017, tale requisito può essere dimostrato tramite l'esperienza professionale e conoscenza normativa specifica in ambito BIM, mediante l'avvenuto espletamento di un servizio svolto con metodologia BIM dichiarando tutti i dati per la verifica di veridicità o la partecipazione ad un corso di formazione in ambito BIM mediante attestato di partecipazione.

Per tutti i professionisti che espletano l'incarico oggetto d'appalto è richiesta l'iscrizione agli appositi **albi professionali** e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all'Art. 34, comma 1 lett. b) del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui **al modello A.2.bis** predisposto dalla Stazione Appaltante per ogni figura professionale:

- nome e cognome (del professionista);
- codice fiscale;
- ruolo;
- requisiti.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del Codice, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del Codice, pertanto, potrà essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella Struttura Operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della Struttura Operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante può acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Inoltre ai fini della comprova, è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE e gli operatori caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

Il concorrente o i concorrenti, in caso di raggruppamento, indicano nell'allegato A.2 bis) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specificano il rapporto organizzativo rispetto al concorrente/membro del RTP:

- professionista singolo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato

annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. n. 263/2016 e dall'Allegato II.12 del Codice e s.m.i.

14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11 del Codice e dell'art. 91 (modifiche all'allegato II. 12, comma 1 bis del decreto 209/2024, per la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare è richiesto, a pena di esclusione, per ciascun concorrente il possesso del requisito di capacità economico finanziaria, comprovato attraverso la dimostrazione di un Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, **maturato nei migliori tre anni degli ultimi 5 anni precedenti** a quello di indizione della procedura pari al doppio dell'importo a base di gara, ovvero **ad €. 1.329.712,34** iva esclusa **(*da indicare nel DGUE parte IV, lettera b, punto 1 e nel modello A.2.bis*)**

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- *per le società di capitali*, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione elle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- *per gli operatori economici* costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- *dichiarazione* resa, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'Art. 86, comma 4 del Codice, l'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacita economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell' art. 91, comma 1 bis del D.Lgs 209/2024 (Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) - nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri **servizi tecnici, i requisiti economico- finanziari** sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

15. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11, ultimo periodo, del Codice e s.m.i., per la partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare è richiesta, a pena di esclusione, per ciascun operatore economico la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale attraverso:

1. l'avvenuto espletamento, ~~nei tre anni~~ **nei dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del presente bando, di almeno **n. 2 (due) servizi di ingegneria e architettura**, analoghi a quello oggetto della gara, con riferimento alle sole attività previste nella tabella successiva, riferibili alle medesime categorie (ID) in cui è articolato il servizio da affidare, per gli importi minimi indicati nello schema di parcella.
   I requisiti dei servizi analoghi di ingegneria e di architettura di cui all'Art. 100 comma 11 del Codice (D.Lgs n. 36/2023) e art. 91, modifica all'alleg. II. 12 del DL. 209/2024, **espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori devono appartenere ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo complessivo, per ogni classe e categoria e ID, **almeno del doppio dell'**importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Al fine della determinazione dei lavori analoghi, saranno valutati esclusivamente incarichi di Studio di fattibilità e/o Progettazione e/o Direzione Lavori, svolti nella stessa ID. Opere o all'interno della stessa Categoria. Sono da ritenersi idonei quelli con medesimo ID. Opere, caratterizzate da uguale o maggior grado di complessità.

Tabella: *categorie e ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi*

ID	**Categoria**	**Grado di complessità**	**Importo delle Opere**	**Importo complessivo minimo per Servizi analoghi**
E.20	Edifici e manufatti esistenti	0,95	3.370.000,00	6.740.000,00
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	900.000,00	1.800.000,00
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	2.000.000,00	4.000.000,00
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	2.420.000,00	4.820.000,00

S.03	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	0,95	2.200.000,00	4.400.000,00

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8 "*Classificazione delle prestazioni professionali*" del D.M. 17 giugno 2016 "*la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità,* ***fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera***", e di quanto precisato da ANAC nelle Linee Guida n. 1 paragrafo V, ai fini della qualificazione "nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**".

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. In ogni caso, un servizio non può essere computato più d'una volta per ciascun Operatore Economico, qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati ed ultimati nel decennio ~~triennio~~ antecedente la pubblicazione della gara, ovvero la parte di essi eseguita ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile oppure ancora in corso di esecuzione.
Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

16. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI STABILI E SOCIETA'

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice (D.Lgs n. 36/2023) e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dagli Artt. 68 e 97 e dall'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di cui all'Art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere, anche se non ancora costituiti, così come stabilito all'Art. 65 comma 2 e all'Art. 68 comma 1 del Codice.

In tal caso il modello dell'offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (inserito nel modello dell'offerta economica) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato di rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'Art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto l'adempimento è riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'Art. 4 del D.M. n. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti NON CONCORRONO alla formazione dei requisiti di partecipazione (Art. 4 del D.M. n. 263/2016).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 12 a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, di cui al punto 12. b), previsti per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto, e posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al punto 13, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di *raggruppamento temporaneo* il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico in relazione a ciascuna prestazione che esegue.

Nel *raggruppamento misto* si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di *raggruppamento temporaneo verticale*, si sottolinea che, le prestazioni principali sono quelle che attengono alla categoria ~~S.04~~ S.03 "*Strutture*", ossia quella riferita ai lavori di maggiore importo. La presenza di servizi principali (quelli della categoria suddetta) e di servizi secondari (quelli delle altre categorie) richiede chi esegue le prestazioni di servizi indicati come principali e possegga per intero su tale categoria i requisiti di cui al punto - 14. Chi esegue le prestazioni secondarie deve possedere i requisiti sulle altre categorie in relazione alle prestazioni che intendono eseguire.

Il requisito dei due servizi ~~di punta~~ in riferimento "ai RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE", deve essere posseduto dal raggruppamento ~~temporaneo orizzontale~~ nel complesso.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

~~I due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere stati svolti da due diversi componenti del raggruppamento fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio.~~

~~Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire.~~

NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA DI INGEGNERIA E DEI GEIE, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (Art. 38, c. 2, Allegato II.12 del Codice). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'Art. 67 del Codice (D.Lgs n. 36/2023) e s.m.i.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (Art. 66, comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'Art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati in consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

17. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'Art. 104 del Codice (D.Lgs n. 36/2023) e art. 34 del D.Lgs. 209/2024 (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti titoli di studio e/o professionali, richiesti al punto 12 b) o esperienze professionali pertinenti solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'Art. 96,

comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

18. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'Art. 119 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. **l'affidatario non può avvalersi del subappalto** eccetto che per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'affidatario inoltre deve eseguire direttamente la parte di servizio relativa alla gestione informativa del progetto e modellazione BIM, poiché la metodologia BIM e parte integrante della progettazione dato che costituisce il metodo ed il mezzo con cui si realizza.

Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Le prestazioni accessorie, di carattere non progettuale, indicate nel precedente paragrafo possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione dell'esigenza di garantire uniformità al progetto da predisporre.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

19. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 11, del D.Lgs 36/2023, "*Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto delle attività del RUP*". Considerato che la presente procedura attiene alla progettazione esecutiva e coordinamento in materia di salute e sicurezza per il rifacimento e l'adeguamento normativo, tecnologico e funzionale dell'immobile sito in via Arsenale n. 14, si ritiene che il paragrafo 19 relativo alla garanzia provvisoria non trovi applicazione alla procedura in oggetto. **Pertanto, non deve essere presentata nessuna garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.**

~~L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da prestarsi a favore del Committente, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo~~

~~base dell'appalto per l'esecuzione dei lavori e precisamente di importo pari ad € 40.530,00, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice.~~

~~Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.~~

~~La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:~~
~~- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;~~
~~- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari;~~
~~- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.~~

~~In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:~~
- ~~contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;~~
- ~~essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;~~
- ~~essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;~~
- ~~avere validità per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile di altri 60 giorni naturali e consecutivi, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace;~~

➢ ~~prevedere espressamente:~~
- ~~la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;~~
- ~~la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;~~
- ~~la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;~~
- ~~essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.~~

~~La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.~~

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tali benefici, l'operatore economico allega nell'apposita sezione il certificato in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.
Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

~~Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.~~

~~**Ai sensi dell' art. 35 del D.Lgs 209/2024 (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1».**~~

20. POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

L'aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti aggiornamento PFTE ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

21. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a €. 77,00** come da delibera ANAC Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (FVOE)

A partire dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti degli operatori Economici avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'Art. 24 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi del art. 11 del DL. 209/2024 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE).

23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia ai sensi del Dlgs 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine indicato in procedura,** la seguente documentazione:

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti): **A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), A.3), A.4), A.5), A.6) e A.7)** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE).

A) **L'OFFERTA TECNICA**, di cui al successivo punto **B.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
B) **L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad

avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla Piattaforma telematica di negoziazione.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacita pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta e vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La domanda di partecipazione, è ~~generata dal sistema telematico~~, allegata al presente Disciplinare, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata ~~online sulla Piattaforma~~ con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972. Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria con le modalità indicate successivamente nel presente disciplinare.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:
i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, nel capitolato informativo BIM, negli allegati e nello schema di contratto pubblicati in piattaforma;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonchè, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del D.Lgs.n.36/2023.

La domanda di partecipazione è allegata al presente Disciplinare ~~generata dal sistema telematico.~~
A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:
a) **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
b) **scegliere** la funzione "Presenta offerta";
c) **completare**:
-il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
-il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", compilare la documentazione ~~da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";~~

d) **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - ~~nome generato dal sistema impresa~~";
e) **firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - ~~nome impresa" generato dal sistema.~~ Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
f) **inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione – ~~nome impresa~~" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che ricoprano** le cariche di **cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali**,** membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- l'amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per se e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito ovvero le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro in caso di servizi indivisibili;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito, dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale, con riferimento a ciascun id opera, relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. **la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni** oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema SINTEL.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema SINTEL.

CONSORZI ART. 66 COMMA 1, LETTERA f)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice deve:

- compilare ~~i form on line per procedere alla generazione della~~ ~~corrispondente~~ la "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" ~~generata dal sistema~~;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema SINTEL, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), consiste in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni e va compilato il modello generato dal sistema.

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione

- dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilita di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anzichè dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di:

a. soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice;
b. accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018.
c. di essere iscritto (qualora dovuta) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(c.d. white list)** istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

Precisamente, sono da compilare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, ne e idonea a incidere sulla capacita di rispettare gli obblighi contrattuali – da dichiarare nella sezione A e C.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 11 del presente disciplinare**.**

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice, indicati nella sezione B "informazioni sull'operatore economico" (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e

direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 12 (CCIIA e ALBO) del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacita economico-finanziaria di cui al par. 13) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacita professionale e tecnica di cui al par. 14 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema Sintel nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

A.2.bis) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI

Requisiti di capacita tecniche e professionali e di capacita economico finanziaria Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato -ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacita di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'imprese ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.3.2) Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", resa con **l'apposito modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante- a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, per le imprese individuali**: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico;
per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali**, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) Il CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice e s.m.i., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata per l'intero svolgimento dell'appalto;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alla lett. f) dell'art. 66 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara**.

A.4.2) La "DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 e dell'art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed e sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella

sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla piattaforma SINTEL.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonchè la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari **ad € 77,00**.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024), con le modalità descritte sul sito http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma SINTEL, la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.6) PATTO DI INTEGRITA' attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere ~~compilato~~ sottoscritto ~~nelle parti a cura~~ dai seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema SINTEL nell'apposito spazio "patto di integrità".

A.7) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo di F24 (inserito nella cartella .zip) corredato della ricevuta di pagamento". (art. 3 D.P.R. n. 642/1972) ~~l'utilizzo del sistema pagoPA, ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.~~

~~La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma SINTEL."~~

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Il concorrente allega:
-Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

-Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma e priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

-Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

1) in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

2) in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
• dal libero professionista;
• in caso di studio associato: con le modalità indicate per la domanda di partecipazione;
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione** dalla gara.

L' offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione** con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara ovvero dovrà essere presentata: DA esplicitare meglio
- l'apposita scheda di sintesi e relative schede per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta.

I criteri e sub-criteri di valutazione sono indicati nella tabella di cui al successivo punto 23.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema Sintel nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice come previsto dall'art. 225 del Codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;

- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni e comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l'offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sul 35 per cento dell'importo da porre a base di gara di **€. 664.856,17 peso massimo pari a 20 punti, a**i sensi dell' art. 14 del DL. 209/2024 del 31 dicembre 2024 (*Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Pertanto l'importo soggetto a ribasso è pari ad € 664.856,17* 35%= € 232.699,66.*

A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, e sottoscritta
- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un **numero di decimali pari a due.**

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritte con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione**

della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis),

l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario e irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta**.**

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, e possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto e aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nei successivi paragrafi.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Stazione Appaltante valuta la congruita, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare i seguenti elementi:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica ed all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Vengono indicati:

- i "Punteggi discrezionali" (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- i "Punteggi tabellari" (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri di valutazione		**Punt. max**	**Sub. Criteri**	**Punteg.max**	**Sub. Criterio**
criterio	**Descrizione sintetica**				
Offerta tecnica		**80**			
A	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta	5		**5**	**D**
	Approccio alla progettazione				**D**

B	Proposta migliorative e semplificazione impiantistica rispetto al PFTE già redatto	60	B. 1	20	
	Proposte migliorative della soluzione architettonica dei prospetti rispetto al PFTE approvato		B.2	13	
	Proposte migliorative dei sistemi di produzione di energia ecosostenibile rispetto al PFTE approvato		B.3	5	
	Ulteriori proposte migliorative al PFTE posto a base di gara		B.4	10	
	Soluzione tecnico progettuali che minimizzino gli impatti durante l'esecuzione dei lavori sugli utenti		B.5	12	
C	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	10			**D**
	Organizzazione dello svolgimento del servizio, modalità di interazione ed integrazione con la committenza		C.1	5	
	Risorse umane e strumentali		C.2	5	
D	**Criteri CAM**	5			**T**
	D1 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni Progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC) – Art. 2.7.2 Decreto 23 giugno 2022		D.1	3	
	Progettazione in BIM – Art. 2.7.3 Decreto 23 giugno 2022		D.2	2	
Totale offerta Tecnica		**80**			
OFFERTA ECONOMICA		**20**			
TOTALE		**100**			

È prevista la soglia di sbarramento per l'offerta tecnica al di sotto del punteggio uguale o inferiore a 50.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.

a) Criterio A: Professionalità ed adeguatezza dell'offerta

Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da un massimo di tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. I servizi scelti dovranno dimostrare la professionalità del concorrente sotto il profilo architettonico, strutturale, impiantistico e di coordinamento della sicurezza.

I servizi dovranno riguardare progetti inerenti interventi UNITARI E COORDINATI di efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e architettonico. ~~Non S~~aranno valutati interventi che abbiano come oggetto altre categorie di opere purché di analoga destinazione funzionale e con un grado di complessità superiore.

Per ogni servizio il concorrente dovrà obbligatoriamente compilare l'apposita scheda di sintesi il cui modello è allegato alla documentazione di gara "Modello offerta tecnica criterio A". Inoltre il concorrente dovrà presentare per ogni servizio un massimo di 2 schede A3 contenenti testi, disegni, grafici ed eventualmente foto del servizio svolto. In totale sono previste 3 schede di sintesi ed un massimo di 6 schede A3.

Il peso massimo del criterio è pari a 5 punti.

b) **Criterio B: Approccio alla progettazione**

Il peso massimo del criterio è di 60 punti ed è così suddiviso:

Sub-criterio B.1:

Proposta migliorative e semplificazione impiantistica rispetto al PFTE già redatto.

Il concorrente dovrà proporre una soluzione migliorativa del progetto degli impianti, nell'ottica di sfruttare quelli esistenti ancora idonei e di recente realizzazione e realizzando un rifacimento delle colonne montanti e distribuzioni ex novo.

La documentazione tecnica relativa al PFTE approvato, dovrà essere adeguata alla normativa vigente e modificata secondo le indicazioni dell'amministrazione e nell'ottica di semplificare gli interventi della componente impiantistica finalizzata alla riduzione dei costi e sostenibilità degli aspetti manutentivi.

Elemento che parteciperà alla valutazione sarà rappresentato dalla riduzione dei costi realizzativi, previsti nel PFTE approvato, soggetto ad aggiornamento. Pertanto, oggetto di valutazione sarà anche il costo stimato in riduzione delle componenti impiantistiche previste nel PFTE alle voci IA.01, IA.02 e IA.03.

La proposta dovrà essere rappresentata in modo schematico, anche al fine di un confronto comparativo.

Il concorrente dovrà presentare al massimo una scheda A3 contenente le graficizzazioni della proposta e una relazione di accompagnamento di massimo 3 facciate in formato a4.

Inoltre il concorrente dovrà tenere conto:

- dei sistemi adottati per l'isolamento acustico e termico degli impianti nonché l'efficentamento degli stessi;
- degli accorgimenti impiantistici adottati per la sostenibilità energetico-ambientale;
- della capacità di risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze impiantistiche e gli ingombri;

- delle soluzioni adottate per il contenimento dei costi di installazione, manutenzione e gestione degli impianti (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita).

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 20 punti.

- **Sub-criterio B.2: Proposte migliorative della soluzione architettonica dei prospetti rispetto al PFTE approvato**

IL concorrente dovrà proporre una soluzione architettonica migliorativa rispetto a quanto previsto nel PFTE a base di gara. Saranno apprezzate soluzioni che miglioreranno anche il sistema di illuminazione delle facciate, al fine di indentificare l'edificio rispetto al contesto
Il concorrente dovrà presentare al massimo 1 scheda A3 contenente le graficizzazioni della proposta e una relazione di accompagnamento di massimo 3 facciate in formato a4

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 13 punti.

- **Sub-criterio B.3: Proposte migliorative dei sistemi di produzione di energia ecosostenibile rispetto al PFTE approvato**

IL concorrente dovrà proporre una soluzione che migliori la previsione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, in termini di produzione, anche attraverso il combinato disposto di più soluzione e integrando anche col miglioramento di sistemi isolanto di tipo passivo.

Il concorrente dovrà presentare al massimo 2 scheda A3 contenente le graficizzazioni della proposta e una relazione di accompagnamento di massimo 4 facciate in formato a4.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 5 punti.

- **Sub-criterio B.4: Ulteriori proposte migliorative del PFTE posto a base di gara in riferimento agli interventi di miglioramento sismico.**

Il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative ed alternative del PFTE approvato e da aggiornare, che mitighi gli impatti delle opere di miglioramento sismico.

Saranno apprezzate soluzioni che richiedono minori interventi compensativi, a seguito delle opere sulle strutture, in materia di prevenzione incendi.

Il concorrente dovrà presentare al massimo 2 scheda A3 contenente le grafigizzazioni della proposta e una relazione di accompagnamento di massimo 6 facciate in formato a4

l peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

Sub-criterio B.5: Soluzione tecnico progettuali che minimizzino gli impatti durante l'esecuzione dei lavori sugli utenti

Il concorrente potrà proporre ulteriori soluzioni migliorative del PFTE posto a base di gara relativamente all'impatto che i lavori potranno avere nei confronti dell'utenza. Le soluzioni dovranno tener conto della presenza dell'utenza e della necessita che questa possa continuare a svolgere i compiti di istituto. Potranno valutarsi soluzioni esecutive o dislocative del personale o ogni altra idea o ipotesi che possa mitigare il disagio senza interrompere le funzioni del personale.

l concorrente dovrà presentare al massimo 1 scheda A3 contenente le graficizzazioni della proposta e una relazione di accompagnamento di massimo 4 facciate in formato a4

l peso massimo del sub-criterio è pari a 12 punti.

Criterio C: Caratteristiche metodologiche dell'offerta
Il peso massimo del criterio è di 10 punti ed è così suddiviso:

● **Sub-criterio C.1:** Organizzazione dello svolgimento del servizio, modalità di interazione e integrazione con la committenza. Metodologia di lavoro, modalità di coordinamento delle progettazioni specialistiche, criteri che si intendono adottare per l'impostazione e l'organizzazione del progetto con particolare riguardo dell'organizzazione relativa ai processi informativi BIM. Organizzazione temporale del servizio e modalità di interazione e integrazione con la committenza con riguardo: • all'articolazione proposta per le fasi di confronto preliminari, intermedie e finali delle fasi progettuali • alla celerità e all'efficacia delle fasi di richiesta di pareri ad enti terzi e di verifica del progetto.

Il concorrente dovrà presentare al massimo 2 schede A4 contenenti testo ed eventuali schemi.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 5 punti.

● **Sub-criterio C.2**: Risorse umane e strumentali. Consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle attività con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente ecc.) e delle rispettive qualificazioni professionali. Elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio e della persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, estremi di iscrizione al relativo albo professionale e loro principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. Elenco delle principali risorse strumentali messe a disposizione dalla struttura dell'offerente per l'espletamento del servizio.

Il concorrente dovrà presentare al massimo 4 schede A4 contenenti testo ed eventuali schemi.
Il peso massimo del sub-criterio è pari a 5 punti

- **Criterio D (quantitativo): Criteri premianti CAM**

Il peso massimo del criterio è di 5 punti ed è così suddiviso:

- **Sub-criterio D.1:** Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC) – Art. 2.7.2 Decreto 23 giugno 2022. E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Il peso del sub-criterio è pari a 3 punti.

- **Sub-criterio D.2:** Progettazione in BIM – Art. 2.7.3 Decreto 23 giugno 2022. E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4- Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6- Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Il peso del sub-criterio è pari a 2 punti.

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA COMPONENTE QUALITATIVA

Sara considerata migliore l'offerta che illustrerà in modo più convincente ed esaustivo:

- **Criterio A**

Verranno ritenuti più adeguati quei servizi che mostrino caratteristiche migliori o maggiore somiglianza all'opera oggetto dell'appalto sotto i seguenti profili, fermo restando che saranno presi in considerazione interventi che contemplino, nel loro insieme, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e architettonico:

1. destinazione d'uso dell'edificio;
2. similarità progettuale sotto il profilo del contesto, del tipo di opera (ristrutturazione di edifici per uffici), stato di realizzazione (preferenza verso opere realizzate con utenza presente all'interno durante i lavori), soggetto committente (pubblico);
3. complessità dell'opera simile o maggiore;
4. importo dell'opera;
5. tipologia e completezza dei servizi svolti, con particolare preferenza per quei servizi che sono svolti interamente o nella piu larga parte dalla struttura offerente; partecipazione al servizio presentato dei progettisti responsabili proposti per il presente appalto;
6. svolgimento del servizio o di una sua parte con metodologia BIM;
7. rispondenza agli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante riguardo ad ottimizzazione dei costi globali di costruzione, facilita di manutenzione, attenzione

alla gestione del ciclo vita dell'opera, risparmio energetico e basso impatto ambientale.

- **Criterio B**

Sub-criterio B.1 – Saranno valutate positivamente quelle proposte che illustreranno un migliore distribuzione degli impianti realizzando soluzioni che superino la posa di un pavimento galleggiante e possano risultare coerenti con il disegno delle facciate e l'altezza delle finestre.
Sub-criterio B.2 – saranno valutate positivamente le soluzioni che individueranno elementi progettuali sulle facciate, atte a caratterizzare l'immagine dell'edificio, pur rispettando l'impronta originaria. Saranno apprezzate soluzioni che valorizzeranno l'aspetto architettonico anche attraverso specifici progetti illuminotecnici
Sub-criterio B.3 – saranno valutate positivamente soluzioni che prevedano maggior utilizzo di elementi tecnologici per la produzione di energia eco sostenibile e che siano il più integrate possibile con l'involucro o che in ogni caso risultino il meno impattanti possibile
Sub-criterio B.4 – Ulteriori proposte migliorative del PFTE posto a base di gara - saranno valutate positivamente soluzioni che migliorino il progetto disponibile sotto il profilo gestionale, manutentivo e fruitivo da parte dell'utenza, anche nei confronti di una utenza con limitazioni percettive e/o di movimento

Sub-criterio B.5 – **Soluzione tecnico progettuali che minimizzino gli impatti durante l'esecuzione dei lavori sugli utenti**
Saranno valutate soluzioni di tipo organizzativo, distributive o con ulteriori elementi innovativi che consentano l'esecuzione dei lavori pur con la presenza dell'utenza, aumentano i livelli di sicurezza, i tempi di esecuzione e/o riducendo il disagio per i fruitori

- **Criterio C**

Sub-criterio C.1 –Saranno valutate positivamente quelle proposte che illustreranno un assetto organizzativo e un programma di esecuzione del servizio celere, efficace e razionale.
Sub-criterio C.2 – Saranno valutate positivamente quelle proposte che proporranno progettisti con una specifica professionalità attinente alle caratteristiche del progetto, un organigramma razionale e funzionale alla dimensione del servizio, risorse strumentali adatte all'esecuzione del servizio.

- **Criterio D- TABELLARE**

Sub-criterio D.1 – verrà attribuito il punteggio premiante nel caso in cui il concorrente dichiari l'impegno a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627.
Sub-criterio D.2 - verrà attribuito il punteggio premiante nel caso in cui il concorrente dichiari l'impegno a realizzare l'implementazione della base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4- Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri qualitativi-discrezionali
Agli elementi qualitativi-discrezionali cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella in base al metodo aggregativo-compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi *V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa-discrezionali, come sopra individuati, mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate;

Metodo del confronto a coppie: la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,…, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce una preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

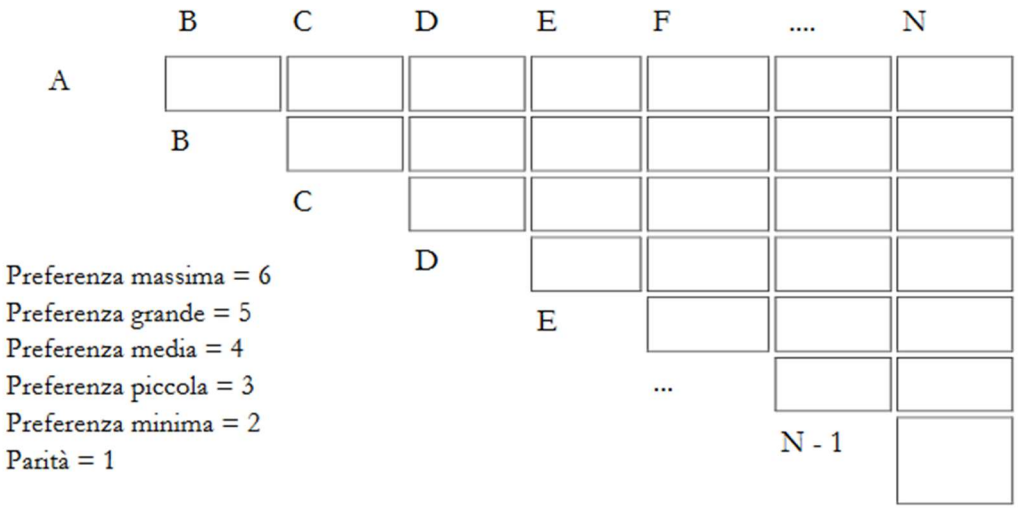

Si specifica che nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti per la valutazione V(a) verranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Laddove:
• il coefficiente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
• il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
• il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
• il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
• il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
• il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
• il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
• il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
• il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
• il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
• il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

Per il criterio tabellare agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

23.2 OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico, nella schermata dell'Offerta Economica della piattaforma SINTEL, dovrà indicare a video, il ribasso percentuale offerto, ~~con 3 (tre) cifre decimali,~~

con 2 (due) cifre decimali, sul 35 per cento dell'importo a base di gara di **€. 664.856,17** (pari ad €. 232.699,66).
(in caso di RTI, Invio congiunto e firma digitale del legale rappresentante di tutte le imprese del RTI).

In fase di inserimento della propria offerta, a ciascun concorrente verrà richiesto***, a pena di esclusione***, quanto segue:
L'Offerta Economica, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- *dal legale rappresentante/procuratore del concorrente*, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'Art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023;
- *dal legale rappresentante/procuratore*, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del Consorzio ordinario di concorrenti in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti;
- *dal legale rappresentante/procuratore*, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande/consorziande in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

nel caso di Aggregazioni:
dal legale rappresentante/procuratore, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

a. *dal legale rappresentante/procuratore*, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché dai legali rappresentanti/procuratori aventi i poteri necessari per impegnare le imprese aderenti all'Aggregazione, che partecipano all'Appalto, se l'Aggregazione è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
b. *dal legale rappresentante/procuratore*, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, dell'impresa aderente alla Rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti all'Aggregazione che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 2 bis, Tabella A, Allegato I.13, D. Lgs.36/23 il punteggio dell'offerta economica è attribuito secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi = (Ri/Rmed) ^α *X
Se Ri> Rmed
PEi = X
ove:

- PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- Rmed= media ribassi offerti;
- α = 0,1;
- X=punteggio offerta economica.

Tale formula verrà applicata al 35 per cento dell'importo a base di gara, mentre il restante 65 per cento dell'importo assume la forma di un prezzo fisso, ai sensi dell'art. 41, comma 15 bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

Dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

25. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza

o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale e ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non e sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. Resta esclusa detta possibilità per le dichiarazioni sul subappalto obbligatorio/qualificante;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, la dichiarazione o il contratto di avvalimento, il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie lavori che saranno eseguite da ciascun operatore ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi del Art. 93, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale della commissione per la verifica della documentazione amministrativa, tecnica e dell'anomalia dell'offerta.

27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante, per la presente gara, si riserva di ricorrere alla facoltà prevista all'Art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023 che **consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti** (cd. "inversione procedimentale"). Pertanto, tutte le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui al precedente paragrafo "Documentazione Amministrativa". Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno e nell'orario indicato sulla piattaforma - mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici – dalla commissione di gara, presieduta dal RUP, che sarà composta da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici la quale procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;

- nel caso in cui la stazione appaltante opti per "*l'inversione procedimentale"* di cui all'Art. 107, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, all'apertura e chiusura della fase di valutazione della Documentazione amministrativa, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. I documenti presenti nella busta amministrativa di ogni operatore economico, in ogni caso, in questa fase non verranno valutati.

Qualora la stazione appaltante non opti per l'inversione procedimentale di cui all'Art. 107, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023, la commissione di gara presieduto dal RUP procederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che, in ottemperanza alla normativa vigente, alla predetta seduta è consentita la partecipazione solo da remoto, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Per la partecipazione alla riunione si chiede la trasmissione di un indirizzo e-mail da invitare all'incontro e il nominativo dell'incaricato che parteciperà alle sedute. Tale indirizzo e il nominativo associato all'indirizzo e-mail dovrà essere comunicato in piattaforma SINTEL in "Comunicazioni della procedura" entro il giorno precedente la data della seduta.

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte, tecnica ed economica, saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che avranno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dalla presente procedura.

La commissione giudicatrice procederà, all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità in premessa. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste in premessa.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Nel caso di ricorso all'inversione procedimentale, la commissione di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
Sono, inoltre, sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo, anche il 10% dei concorrenti alla di gara sorteggiati in seduta pubblica automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma.
Il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenute sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a*:*

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto
- richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il RUP adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

26.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige graduatoria e la commissione procede.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, qualora individui offerte che appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

L'offerta e esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonche irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

28. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che rientrino in entrambe le seguenti casistiche:
a) superamento dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
b) offerte economiche che si discostino del 30% dal valore medio dei ribassi offerti da tutti i concorrenti.
Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quattro.
Al ricorrere dei presupposti di cui al primo periodo, il Responsabile per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il Responsabile per la fase di affidamento esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

29. AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Appalto verrà aggiudicato con il **criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (O.E.P.V.) individuata sulla base del miglior rapporto**

qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs n. 36/2023 secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico, indicata al precedente punto 23.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta, che in base ad elementi specifici, appaia **anormalmente bassa**, ai sensi dell'Art. 110 che disciplina la valutazione delle offerte anormalmente basse e le procedure da seguire in presenza delle stesse (art. 23 del presente disciplinare).
Si procederà all'aggiudicazione del servizio quand'anche pervenga una sola offerta, purché valida; tuttavia l'Amministrazione del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione (anche per soli motivi di opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della gara), ai sensi dell'Art. 108, comma 10 del D.Lgs n. 36/2023.
Si precisa che con la sottoscrizione del documento di offerta, generato automaticamente dal sistema, l'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. nn. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali", confermando con la sottoscrizione dello stesso, di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.
Si precisa, altresì, che l'impresa, con la sottoscrizione del "*Documento d'Offerta*" e l'eventuale stipulazione del Contratto, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata, sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione, dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "avvisi bandi ed inviti") e che il mancato rispetto di tale documento dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del Contratto.
Inoltre, ai sensi dell'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la Società contraente sarà tenuta a dichiarare che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio Regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. La Società contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto. La Società contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'Art. 53 del D.Lgs n.165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".
Tale dichiarazione, cosiddetta "*Clausola di Pantouflage*", verrà resa dalla Ditta Aggiudicataria, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione che la Ditta dovrà restituire firmato digitalmente, e che sarà inviato dal Consiglio insieme alla documentazione richiesta per la stipulazione del Contratto.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria, la Ditta interessata, dovrà consegnare il P.O.S. redatto secondo le indicazioni dettate dal D.U.V.R.I., al fine di poter procedere all'aggiudicazione definitiva.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel presente documento;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti (di cui al par. 22 del presente documento) ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Inoltre, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui al Capo II "*I Requisiti di ordine generale*" Artt. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si precisa che **comportano l'esclusione i seguenti casi**:

1) la documentazione per la gara non pervenga all'Amministrazione nei termini indicati;
2) le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale: in tal caso saranno esclusi tutti i concorrenti interessati dalla fattispecie.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 101, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, di cui al presente "*Disciplinare di Gara*", possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica.

In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine pari a 10 gg affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, ai sensi dell'Art. 101, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, necessari alla verifica e sussistenza dei requisiti di partecipazione.

30. GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio Regionale abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del Servizio, dovrà costituire un *Garanzia Definitiva*.
L'ammontare è pari al 10% dell'importo del Contratto, al netto di IVA, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 e deve essere reintegrato qualora il Consiglio Regionale effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto con le conseguenze previste per la risoluzione (Clausola risolutiva espressa – Art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 C.C.).
Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato Art. 117 del D.Lgs n. 36/2023.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 106 comma 8 per la garanzia provvisoria, ed anche in tal caso l'Impresa deve produrre la relativa documentazione a supporto.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di legge.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto e sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. RECESSO – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Recesso

E' facoltà del Consiglio Regionale del Piemonte di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio Regionale.

In caso di recesso del Consiglio Regionale, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 1671 del Codice Civile.

Risoluzione per inadempimento

Il Consiglio Regionale del Piemonte avrà il diritto di risolvere il Contratto, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Costituiscono gravi inadempienze:

- la perdita dei requisiti oggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli Artt. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023;

- la sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- l'accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo ad Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.

Il Consiglio Regionale del Piemonte si riserva, altresì, il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tali casi il Consiglio Regionale ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

In ogni caso si conviene che il Consiglio Regionale del Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio Regionale;
- qualora si violino le disposizioni di legge o del Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti: *-obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; - obblighi di riservatezza; - responsabilità per infortuni e danni; - subappalto; - cessione del contratto; - cessione del credito; - cauzione definitiva; - brevetti industriali e diritti d'autore; - proprietà software e dei prodotti in genere* e altre fattispecie individuate nei Capitolati Speciali d'Appalto.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'Art. 3, comma 9bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Si richiama l'Art. 124 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023).

Altri casi di risoluzione
Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'Appaltatore e morte del titolare si applicano rispettivamente l'Art. 122 e 124 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023).

33. NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- determina l'esclusione dalla gara; a tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza che sia stato stipulato il Contratto. La predetta facoltà non è esercitabile, qualora il predetto termine sia decorso inutilmente per cause imputabili al concorrente.
Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché valida.
Tuttavia l'Amministrazione del Consiglio Regionale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione (anche per soli motivi d'opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della gara).
L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.
Il contratto verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata mediante, sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione.
Le spese di Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, che all'Art. 3 prevede l'applicazione immediata della tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti commesse pubbliche, Codesta Ditta, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal settimo comma del citato Art. 3.
Per quanto riguarda l'ottemperanza agli obblighi di cui all'Art. 17 della Legge n. 68/1999, sarà acquisita dalla Stazione Appaltante la relativa certificazione.
Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale d'Appalto, si richiama la vigente normativa, ed in particolare:

- la L.R. n. 08/1984, così come modificata dalla L.R. n. 18/1992;
- il Regolamento per l'Autonomia Contabile del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 368-7231 del 26/03/2019;
- la Legge di Contabilità Generale dello Stato approvata con il R.D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;
- il R.D. del 18/11/1923, n. 2240 e s.m.i.;

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- il D.Lgs n. 209/2024
- la Legge n. 136/2010;
- il Codice Civile;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla GU n. 58 del 11/03/2014.

Il Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 è individuato nel Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale del Piemonte, arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento instaurato con questo "*Disciplinare di Gara*", si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'informativa che si allega alla presente nota.

Codesta Ditta potrà richiedere informazioni ed eventuali chiarimenti ai seguenti uffici della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia, del Consiglio Regionale del Piemonte, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (eccetto il sabato):

- Ufficio Attività Negoziale - per le procedure amministrative
  tel. n. 011/5757 int. 537-074;
- Settore Tecnico e Sicurezza - per gli aspetti tecnici
  tel. n. 011/5757 int. 494-071.
  pec: *amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it*

Il R.U.P.
arch. Francesco Leccese
(firmato digitalmente)

Allegati:

1) Capitolato Speciale d'Appalto (e *Allegati*)

FP/FP